



*Corte dei Conti*

**REFERTO SUL RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI  
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA  
NEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE UMBRIA**

**ANNO 2013**

---

**Magistrato istruttore:**

Dott. Antonio Di Stazio

**Collaboratori:**

Dott. Andrea MARTELLI  
Dott.ssa Chiara FEDERICI  
Rag. Francesco MICHELI

## **INDICE**

1. Oggetto dell'indagine	pag. 6
2. Normativa di riferimento	pag. 6
3. Ambito del controllo della Corte dei conti	pag. 12
4. Metodo dell'indagine	pag. 14
5. Personale non dirigenziale	pag. 14
6. Dirigenti	pag. 24
7. Altre violazioni di legge	pag. 27
8. Percentuali per le risorse escluse dal limite di legge	pag. 31
9. Considerazioni conclusive	pag. 37

Allegato: questionario

## 1. Oggetto dell'indagine

La presente indagine ha ad oggetto la verifica del rispetto dei limiti finanziari da parte della contrattazione collettiva decentrata di tutti gli Enti locali della Regione Umbria per l'anno 2013, e cioè novantadue comuni e due provincie.

A tal fine la Sezione ha condotto un'indagine su tutti gli Enti locali della Regione, in modo da individuare il fenomeno della contrattazione decentrata su scala regionale nella sua totalità e non solo con riferimento ad un mero campione statistico, com'è accaduto in occasione di indagini analoghe.

Ai fini dell'acquisizione dei dati, è stato predisposto dalla Sezione un apposito questionario in quindici domande sulla composizione delle risorse destinate al fondo per il finanziamento delle indennità di posizione e di risultato del personale dirigente e non dirigente, con riferimento alle procedure seguite dai singoli Enti nella stipula dei contratti collettivi decentrati.

Con il citato questionario, è stato inoltre chiesto agli Enti coinvolti nell'indagine di inviare la relazione illustrativa a corredo di ciascun contratto integrativo, richiesta dall'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001, inserito dall'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

## 2. Normativa di riferimento

Relativamente alla contrattazione collettiva decentrata, già l'art. 67, commi 8, 9 e 10 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, successivamente abrogato, prevedeva l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti, per il tramite del Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di revisione.

Il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nell'abrogare dette disposizioni, ha introdotto una serie di vincoli alla contrattazione integrativa ed ha disciplinato nel contempo il quadro dei controlli, modificando ed integrando le disposizioni contenute nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, già più volte modificate (da ultimo, il d.l. 25 gennaio 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Il predetto D. Lgs. 150/2009 dedica particolare attenzione ai controlli in materia di contrattazione integrativa; infatti, l'art. 55, che sostituisce l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto riguarda gli Enti locali dispone che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle*

*norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti". E', inoltre, previsto che "qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo".* Ne consegue una duplicità di effetti: la nullità delle clausole, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, e l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva nel caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 40 bis, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del citato D. Lgs. 150/2009, introduceva, inoltre, un obbligo di informativa a carico degli Enti locali, i quali devono pubblicare in modo permanente i dati sui contratti integrativi sul proprio sito istituzionale e prevedeva sanzioni in caso di mancato adempimento di detto obbligo, che incideva sulla discrezionalità degli Enti nell'adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Con l'art. 53 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il citato comma 4 è stato abrogato.

Va altresì menzionato l'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2009, che dispone, relativamente al comparto Regioni ed autonomie locali, che i termini di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo – con i quali si prevede l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi entro il 31 dicembre 2010 e, in mancanza di adeguamento, la cessazione della loro efficacia al 1° gennaio 2011 – sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012.

È anche utile sottolineare come [l'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 1° agosto 2011, n. 141](#), ha interpretato i commi 1, 2 e 4 dell'art. 65 del D. Lgs. 150/2009, nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 150/2009, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto n. 150.

Va altresì richiamata, in tema di contrattazione integrativa, la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che detta gli indirizzi applicativi del decreto legislativo n. 150 del 2009. In particolare, la citata circolare, se da un lato richiama i principi contenuti nelle recenti normative (legge delega n. 15/2009 e decreto

legislativo n. 150/2009), dall'altro precisa che la legge obbliga, a pena di nullità, la contrattazione integrativa a perseguire obiettivi e risultati specifici.

Al riguardo si osserva che l'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 55, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che: *"Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'[articolo 40, comma 3-quinquies](#)".* La relazione deve essere redatta in base agli schemi predisposti dal MEF d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il D. L. n. 78 del 2010 contiene norme significative in materia di contrattazione integrativa, inserite nell'ambito di una complessiva manovra finalizzata al contenimento della spesa del personale. L'art. 9, comma 2-bis, prevede un limite alla crescita delle risorse da destinare ai trattamenti accessori, parametrato al valore accertato dei fondi unici per l'esercizio 2010. Tale limite viene, per la prima volta, esteso a tutte le amministrazioni ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 165 del 2001 e non solo a quelle statali, già esclusive destinatarie delle precedenti norme restrittive, da ultimo riviste con il decreto legge n. 122 del 2008. Il citato articolo 9, comma 2-bis, dispone, inoltre, che l'ammontare dei fondi debba essere, comunque, ulteriormente ed automaticamente ridotto in misura proporzionale all'intervenuta diminuzione del personale in servizio.

A tale riguardo, l'ARAN – nel referto sulla contrattazione integrativa per l'anno 2011, redatto ai sensi dell'art. 46, comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001 – ha rappresentato che una quota significativa dei casi appartenenti al campione esaminato fosse priva di tali relazioni: in particolare, il 16% dei casi relativamente alla relazione tecnica ed il 21% dei casi per la relazione illustrativa.

Il dato sopra riferito assume significato anche ai fini dell'esame della contrattazione integrativa oggetto del presente referto, in quanto, al quesito n. 9 del questionario oggetto dell'indagine, la Sezione chiedeva agli Enti campionati se *"sono state redatte la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa a*

*corredo di ciascun contratto integrativo, come prevede l'articolo 54, comma 3 sexies del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150" e di trasmetterle alla Sezione.*

Con il referto relativo all'anno 2012, l'Aran ha poi osservato che la percentuale di amministrazioni che avevano contrattato è in molti casi molto bassa, soprattutto rispetto alla media generale del 22%, ma si deve sottolineare che in questo caso non è possibile distinguere fra enti che non hanno adempiuto l'obbligo di inviare all'Aran il contratto integrativo sottoscritto ed enti che non hanno contrattato. Comunque, il dato può dirsi indicativo di un forte rallentamento dell'attività contrattuale, anche rispetto al dato 2011 - che presentava percentuali di contrattazione superiori in tutti i comparti analizzati.

Una seconda informazione di tipo generale concerne il numero di amministrazioni che, nell'arco dell'anno, hanno sottoscritto e inviato all'Aran più di un contratto, con un significativo grado di frammentazione dell'attività contrattuale.

Un terzo raggruppamento delle informazioni concerne il periodo dell'anno nel quale il contratto è stato sottoscritto. L'informazione contraddistingue la tempistica dell'attività negoziale e la conclusione della contrattazione, rispetto alla situazione teorica di una contrattazione conclusa nei primi mesi dell'anno, soprattutto se legata unicamente a condizioni di carattere economico. Nel complesso, più di un quarto delle amministrazioni (26%, cioè 45 su 170) ha concluso l'attività negoziale e sottoscritto definitivamente il contratto, solo nell'ultimo trimestre dell'anno 2012, evidenziando la caratteristica del ritardo nella definizione della contrattazione finalizzata, come evidenziato più avanti, alla distribuzione del fondo dei trattamenti accessori dell'anno in corso.

E' di immediata evidenza che in nessuna amministrazione è stato sottoscritto un contratto normativo quadriennale e solo l'1% dei contratti è di tipo normativo triennale; al contrario, il 96% delle amministrazioni (350 su 366) ha sottoscritto contratti annuali di natura economica, risultato ancora maggiore del già elevato dato del 2011 (pari all'84%). Si conferma, anche in questo caso, una contrattazione sospesa nella sostanza e concentrata solo sull'ordinaria amministrazione, sulle inevitabili determinazioni circa l'utilizzo dei fondi.

Nelle analisi effettuate l'Aran si è soffermata, infine, su alcuni elementi di criticità legati al rispetto o meno del dettato legislativo che all'art. 40 bis comma 5 del D. Lgs. 165/2001, prevede l'invio anche delle relazioni - tecnico-finanziaria e illustrativa - quale corredo del contratto trasmesso. Questo adempimento procedurale è anche un elemento di trasparenza, che rende conoscibili e valutabili gli aspetti di compatibilità economico-finanziaria e le scelte compiute nel testo

contrattuale. Dal complesso dei contratti analizzati, risulta che 47 non erano corredati della relazione illustrativa (pari al 13%) e per 40 contratti non era allegata la relazione tecnico finanziaria (pari all'11%). Rispetto ai valori del 2011 (18 e 15%) il dato attuale è dunque ridotto, a testimonianza di una maggiore attenzione da parte delle amministrazioni alla corretta procedura della contrattazione integrativa.

Le amministrazioni monitorate per il comparto Regioni ed autonomie locali sono state complessivamente 313 e i contratti pervenuti 102. Rispetto al Rapporto del 2011, l'Aran ha osservato una contrazione dei contratti pervenuti (102 contro 131). Permane la netta prevalenza, fra le materie trattate, di quelle a carattere economico (un dato ormai ovvio) con particolare riferimento alla ripartizione e destinazione delle risorse decentrate (69,61% contro il 75,57% del 2011) criteri di incentivazione del personale (salito al 68,63% contro il 40,46% del 2011). Sale anche il numero dei contratti che trattano dei "criteri per compensare le specifiche responsabilità" (quasi il 60% contro il 25% del 2011), mentre scende in maniera importante il dato riguardante i "criteri per le progressioni economiche" (dal quasi 24 % a meno del 6%), ovvia e attesa conseguenza indotta dal blocco degli aumenti retributivi connessi alle progressioni economiche, disposto dall'art. 9, comma 21, D.L. n. 78/2010.

Viene, inoltre, rilevato un ragguardevole aumento del numero di amministrazioni che hanno contrattato materie relative ai criteri di ripartizione di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (54 casi su 102, pari al 52,94%), le uniche risorse che lasciano ancora margini di opportunità alla contrattazione integrativa. Come pure in aumento, rispetto al 2011, risulta il numero di amministrazioni che hanno contrattato i criteri per l'erogazione dei compensi per incarichi di progettazione passando al 13,73% dal 9,92% del 2011 (Si tratta dei compensi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice degli Appalti).

Permane anche la tendenza ad una contrattazione incentrata in maniera comunque significativa su varie indennità per disagio, rischio, maneggio valori.

Le criticità emerse riguardano la mancata trasmissione della relazione illustrativa (5 casi su 102, pari al 5%) e della relazione tecnica (3 casi, corrispondenti al 3%).

Per gli anni dal 2011 al 2013, la contrattazione decentrata non può intervenire sulla retribuzione tabellare né su elementi che accedono in modo irreversibile al trattamento economico, quali: la retribuzione individuale di anzianità, gli effetti di reinquadramento fissati nel passato dalla contrattazione

collettiva, l'indennità di comparto e la posizione economica acquisita per effetto delle progressioni orizzontali. La contrattazione decentrata deve, pertanto, limitarsi a concordare la destinazione delle risorse decentrate libere, dopo aver computato i valori delle progressioni economiche, dell'indennità di comparto e delle indennità finalizzate, a remunerare mansioni o servizi particolari (come, a titolo del tutto esemplificativo, il rischio, la reperibilità e il disagio).

Dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, pertanto, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011, pronunciandosi su una questione di massima concernente l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno attribuito carattere derogatorio esclusivamente all'incentivo in favore del personale degli uffici tecnici comunali per la progettazione di opere pubbliche nonché al compenso in favore del personale avvocatizio per i contenziosi conclusisi favorevolmente per l'Ente.

In particolare, ad escludere la riconducibilità nell'ambito applicativo del citato art. 9 dei compensi legati all'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, varrebbe la peculiare qualificazione delle spese, in quanto sostenute per investimenti e non in quanto spese di personale considerabili ex se. La ratio del citato art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, pertanto, è quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Le Sezioni Riunite, nella citata pronuncia, hanno quindi stabilito che le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili - quali quelle previste dall'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'art. 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali - non si intendono ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, in quanto le medesime professionalità potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio

dei singoli enti. A tale riguardo, è stato precisato che *"detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate ad incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica: peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato. Deve aggiungersi, con specifico riferimento a tale tipologia di prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti. [...] Sulla base delle argomentazioni che precedono, tra le risorse di alimentazione del fondo di cui alla richiesta di parere della sezione di controllo per la Regione Lombardia le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. [...] Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9, comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a detta finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna; con tale accortezza sarà così possibile evitare effetti distorsivi nell'applicazione della norma, come, ad esempio, nel caso in cui un ente, nel 2010, abbia destinato consistenti risorse complessive destinabili alla contrattazione integrativa".*

### 3. Ambito del controllo della Corte dei conti sulla contrattazione integrativa.

Quanto all'ambito dell'attività di controllo della Corte dei conti nella materia della contrattazione integrativa, le Sezioni riunite in sede di controllo sono intervenute con due deliberazioni. Con la prima (deliberazione n. 43 del 2008) il supremo Consesso si è pronunciato sulle problematiche di attuazione dell'art. 67, commi 8, 9 e 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 – successivamente abrogati, come già detto – ritenendo che "le disposizioni sopra menzionate

costituiscono parte indissolubile del sistema normativo volto a conferire coerenza e compatibilità economico-finanziaria all'insieme delle procedure negoziate concernenti l'organizzazione del lavoro ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti e che, come tali, attengono alla materia "coordinamento della finanza pubblica", ed ancora che i dati sono trasmessi "ai fini di una loro utilizzazione nella redazione dei referti sul costo del lavoro, che le Sezioni riunite della Corte in sede di controllo sono annualmente chiamate a rendere". La seconda deliberazione (n. 41 del 2009) ha riguardato le modalità di svolgimento dell'attività di controllo sulla contrattazione integrativa, anche in applicazione delle norme contenute nel citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Poiché le Sezioni riunite in sede di controllo si sono pronunciate ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – ovviamente prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 – le sue pronunce forniscono un orientamento generale a tutte le Sezioni di controllo. Infatti, nel prendere atto che il contenuto dell'art. 67, commi 8, 9 e 10 del d.l. n. 78 del 2008 é stato modificato dagli articoli 55, comma 3, e 54, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 150/2009, le SS.RR. hanno evidenziato che il primo dei citati articoli non innova quanto previsto nell'art. 67, commi 8 e 9, del decreto legge n. 112 del 2008. Tuttavia, non essendo stato riproposto il contenuto delle disposizioni di cui al comma 10 di detto articolo (ossia la previsione in base alla quale, in sede di referto sul costo del lavoro dei pubblici dipendenti, la Corte può proporre interventi correttivi a livello di comparto o di singolo Ente), è venuta meno, nell'ambito della disposizione concernente l'attività referente, la previsione relativa alla sospensione di singole clausole che travalichino i limiti imposti alla contrattazione integrativa, ed al conseguente obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Viene, pertanto, delineato, nel nuovo quadro normativo sopra accennato, un ruolo assai delicato in capo alle Sezioni regionali di controllo nella materia della contrattazione integrativa, in quanto l'accertamento, da parte delle citate Sezioni, della violazione dei vincoli e dei limiti di imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge è suscettibile di determinare la nullità delle clausole difformi nonché l'obbligo per l'amministrazione di recupero nella sessione successiva in caso di accertato superamento dei vincoli finanziari, ossia di verifica di costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio.

In tale quadro, le SS.RR. hanno ritenuto opportuno che le relazioni delle Sezioni regionali, pur avendo ambiti e destinatari diversi da quelle rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, siano comunque trasmesse a queste ultime, ai fini dell'arricchimento delle informazioni da utilizzare in sede di referto sul costo del lavoro.

#### 4. Metodo dell'indagine

Nell'esame della documentazione istruttoria è stato assegnato precipuo rilievo: 1) ai dati e alle notizie contenuti nel questionario predisposto dalla Sezione e nelle relazioni ulteriori; 2) alle verifiche di compatibilità, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria, dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con le norme sul rispetto del patto di stabilità (per gli enti che vi sono sottoposti); 3) alle verifiche di conformità delle risorse del fondo alle disposizioni dei CCNL di riferimento.

Va rammentato che gli ultimi due elementi sono stati oggetto di specifica richiesta della Sezione sia nel questionario che negli ulteriori supplementi istruttori.

#### 5. Personale non dirigenziale

Tutti i novantaquattro Enti locali oggetto dell'istruttoria della Sezione hanno risposto e questo consente di dare conto del fenomeno in misura completa.

Gli Enti esaminati che non hanno costituito il fondo per le risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2013, sono i Comuni di Bevagna, Lisciano Niccone, Montone e di Orvieto.

Tutte le risposte fornite dagli Enti campionati sono state riepilogate dalla Sezione in un documento che ha consentito, successivamente, la elaborazione di grafici che evidenziano quanto già rappresentato in relazione alla violazione dell'art. 9, c. 2 bis del D.L. n. 78/2010. Inoltre, tutti i grafici consentono, a fini statistici, una visione d'insieme delle analisi effettuate sul campione significativo oggetto della presente indagine sulla contrattazione integrativa.

Dall'esame delle risposte è stato inoltre possibile rilevare la violazione, da più punti di vista, di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 secondo il quale *".. a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al*

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. [...]"

**Tab. n. 1 - Dati percentuali degli importi per il personale non dirigenziale**

	<b>Spese personale</b>	<b>Variazioni personale</b>	<b>Totale Fondo contratt. integrat.</b>	<b>Fondo pro capite</b>	<b>Stipulazione Resp. 4</b>
<b>COMUNI</b>	<b>% 10/13</b>	<b>% 10/13</b>	<b>% 10/13</b>	<b>% 10/13</b>	<b>SI / NO</b>
ACQUASPARTA	6,62	-4,54	-6,57	-2,12	SI
ALLERONA	2,07	-9,09	-0,29	9,68	SI
ALVIANO	5,55	0,00	-3,92	-3,92	SI
AMELIA	-12,30	-10,30	-26,80	-18,38	SI
ARRONE	-25,90	0,00	-11,60	-11,60	SI
ASSISI	-5	-4,06	-1,76	1,94	SI
ATTIGLIANO	-9,02	-10,00	5,10	16,78	SI
AVIGLIANO UMBRO	-2,41	-7,14	-0,01	7,69	SI
BASCHI	3,29	5,55	0,00	-5,26	SI
BASTIA UMBRA	-2,19	-3,25	-7,36	-4,24	SI
BETTONA	-6,09	-3,70	-2,36	1,39	SI
BEVAGNA	-17,54	-17,85	FONDO 2013 NON COSTITUITO		SI 2010-NO 2012/2013
CALVI DELL'UMBRIA	-1,54	0,00	0,00	0,00	SI
CAMPELLO SUL CLITUNNO	-4,29	-5	-9,94	-5,20	SI
CANNARA	-6,69	0,00	-1,42	-1,42	SI
CASCIA	-9,46	-12,00	-18,69	-7,62	SI
CASTEL GIORGIO	8,91	8,33	-12,80	-19,53	SI
CASTEL RITALDI	-7,27	-11,76	-4,81	7,88	SI
CASTEL VISCARDO	-2,06	0,00	0,00	0,00	SI
CASTIGLIONE DEL LAGO	-6,36	-5,88	-7,76	-1,89	SI
CERRETO DI SPOLETO	-4,65	-15,80	-20,79	-0,78	NO
CITERNA	1,91	-7,14	-18,05	-11,75	SI
CITTA' DELLA PIEVE	-1,59	-5,16	0,34	5,81	SI
CITTA' DI CASTELLO	-5,20	-7,23	-1,01	5,71	SI
COLLAZZONE	10,99	-3,12	-0,01	3,21	SI
CORCIANO	-4,48	-3,64	-11,98	-8,66	SI
COSTACCIARO	-14,24	-6,67	-20,79	-15,15	SI
DERUTA	-6,09	-9,76	-5,13	-5,13	SI 2010/2012-NO 2013
FABRO	1,87	9,09	-1,01	-9,27	SI
FERENTILLO	15,01	0,00	-7,92	-7,92	SI
FICULLE	-10,63	-6,67	-6,67	0,00	SI
FOLIGNO	-13,68	-9,76	-18,51	-9,93	SI
FOSSATO DI VICO	3,95	0,00	-6,51	-6,51	SI
FRATTA TODINA	-15,31	-12,5	-15,65	-3,60	SI
GIANO DELL'UMBRIA	-11,51	-6,25	-11,79	-5,91	SI
GIOVE	-5,55	0,00	0,00	0,00	SI
GUALDO CATTANEO	13,39	-18,94	-22,88	-4,91	SI
GUALDO TADINO	-11,92	-6,73	-9,81	-3,31	SI
GUARDEA	-8,21	-16,67	-14,84	2,21	SI

GUBBIO	-3,04	-5	-1,11	4,24	SI
LISCIANO NICCONE	5,60	0,00	FONDO 2013 NON COSTITUITO		NO
LUGNANO IN TEVERINA	-2,22	-7,69	-7,20	0,54	SI
MAGIONE	-1,33	-4,29	-25,38	-22,07	SI
MARSCIANO	-8,63	-5,88	-4,90	1,04	SI
MASSA MARTANA	-7,89	-3,57	-10,77	-7,47	SI
MONTE CASTELLO DI VIBIO	-16,26	-16,67	-7,68	10,77	SI 2010/2012-NO 2013
MONTE S. MARIA TIBERINA	-3,05	0,00	-14,61	-14,61	SI
MONTECASTRILLI	-6,88	0,00	-24,27	-24,27	SI
MONTECCHIO	-3,58	11,11	-7,67	-5,91	SI 2010-NO2012/2013
MONTEFALCO	-15,36	-25	-15,08	13,21	SI 2010/2012 - NO2013
MONTEFRANCO	2,81	0,00	-16,69	-16,69	SI
MONTEGABBIONE	-31,54	-25,00	-31,25	-8,33	SI
MONTELEONE DI SPOLETO	-12,12	-11,11	-1,97	-10,28	SI
MONTELEONE D'ORVIETO	2,94	-9,09	-5,00	4,50	SI
MONTONE	-9,61	N.DIP.NON PRESENTE	FONDO 2013 NON COSTITUITO		SI
NARNI	-15,65	-6,06	-23,04	-17,82	SI
NOCERA UMBRA	-11,36	-2,5	0,00	2,56	SI
NORCIA	0,00	-11,76	-14,57	5,56	SI
ORVIETO	-16,10	-11,89	FONDO 2013 NON COSTITUITO		SI 2010/2012-NO 2013
OTRICOLI	-4,57	0,00	-2,37	-2,37	SI
PACIANO	-1,11	-12,5	-3,30	10,51	SI
PANICALE	-7,80	-3,57	-4,34	-0,80	SI
PARRANO	-4,34	0,00	-18,14	-18,14	SI
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	0,84	-8,95	-11,15	-2,40	SI
PENNA IN TEVERINA	7,65	0,00	0,00	0,00	SI
PERUGIA	-7,75	5,32	2,68	8,20	SI
PIEGARO	-6,75	3,69	-34,01	-36,36	SI
PIETRALUNGA	-24,75	-14,28	-20,24	-6,93	SI
POGGIODOMO	0,92	0,00	-9,23	-9,23	NO
POLINO	-30,77	-25,00	-64,93	-52,91	NO
PORANO	-1,50	0,00	0,00	0,00	SI
PRECI	-13,02	-11,11	-47,85	-41,15	NO
PROVINCIA DI PERUGIA	-7,22	-5,85	-5,97	-0,24	SI
PROVINCIA DI TERNI	-11,25	-8,14	-6,25	2,5	SI
SAN GEMINI	-11,49	-6,90	-20,41	-14,49	SI
SAN GIUSTINO	-3,50	-1,78	-11,92	-10,32	SI
SAN VENANZO	-9,49	-13,33	-10,34	3,45	SI
SANT'ANATOLIA DI NARCO	2,35	0,00	-2,37	-2,37	SI
SCHEGGIA E PASCELUPO	-14,32	0,00	-0,52	-0,52	SI
SCHEGGINO	-22,02	-44,44	-27,25	31,05	SI
SELLANO	-15,87	-3,57	-3,57	0,00	SI
SIGILLO	-25,97	-14,28	-19,34	-5,89	SI
SPELLO	-12,99	-16,08	-12,59	4,15	SI
SPOLETO	-12,44	-6,04	-10,42	-4,89	SI
STRONCONE	3,11	9,52	0,00	-8,69	SI
TERNI	-11,11	-7,99	-9,68	-1,83	SI
TODI	-15,67	-8,20	-7,66	0,60	NO
TORGIANO	2,53	-3,22	-8,80	-5,77	SI
TREVI	-0,14	-2,22	-1,3	0,84	SI 2010/2012-NO 2013
TUORO SUL TRASIMENO	-2,50	5,88	0,00	-5,55	NO
UMBERTIDE	-1,01	-4,95	-7,69	-2,88	SI
VALFABBRICA	-8,76	-8	-20,08	-13,12	SI
VALLO DI NERA	-1,01	0,00	-2,66	-2,66	SI 2010/2012-NO 2013
VALTOPINA	-25,31	-16,66	-8,30	10,04	SI

I Comuni di Attigliano e di Città della Pieve non hanno rispettato quanto disposto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, in relazione all'obbligo di non superare l'importo del 2010 delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale.


I Comuni di Allerona, Attigliano, Avigliano Umbro, Bettona, Castel Ritaldi, Città della Pieve, Collazzone, Guardea, Lignano in Teverina, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone d'Orvieto, Nocera Umbra, Norcia, Paciano, San Venanzo, Scheggino, Spello, Todi, Trevi e di Valtopina non hanno rispettato quanto disposto dal citato comma 2 bis in relazione all'obbligo di riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.

**Tab. n. 2**

	<b>Differenza Totale fondo</b>	<b>Differenza totale Fondo in %</b>	<b>Differenza Totale fondo pro capite</b>	<b>Differenza Totale fondo pro capite in %</b>
<b>COMUNI</b>	<b>10/13</b>	<b>% 10/13</b>	<b>10/13</b>	<b>% 10/13</b>
ALLERONA	-104,75	-0,29	317,53	9,68
ATTIGLIANO	1.843,00	5,10	606,33	16,78
AVIGLIANO UMBRO	-3,58	-0,01	255,81	7,69
BETTONA	-2.957,33	-2,36	64,80	1,39
CASTEL RITALDI	-3.019,15	-4,81	290,56	7,88
CITTA' DELLA PIEVE	555,91	0,34	175,96	5,81
COLLAZZONE	-6,00	-0,01	96,12	3,21
GUARDEA	-5.839,12	-14,84	72,45	2,21
LUGNANO IN TEVERINA	-3.093,81	-7,20	17,76	0,54
MARSCIANO	-16.709,00	-4,90	52,13	1,04
MONTE CASTELLO DI VIBIO	-1.894,52	-7,68	221,33	10,77
MONTEFALCO	-28.187,00	-15,08	617,22	13,21
MONTELEONE D'ORVIETO	-1.895,34	-5,00	155,08	4,50
NOCERA UMBRA	0,00	0,00	42,64	2,56
NORCIA	-10.430,00	-14,57	165,73	5,56
PACIANO	-710,00	-3,30	282,93	10,51
SAN VENANZO	-4.393,80	-10,34	97,85	3,45
SCHEGGINO	-6.672,47	-27,25	844,40	31,05
SPELLO	-31.512,92	-12,59	185,35	4,15
TODI	-23.256,43	-7,66	14,07	0,60
TREVI	-1.738,66	-1,3	28,02	0,84
VALTOPINA	-2.204,89	-8,30	222,26	10,04

**GRAFICO n. 1**

### Numero di Enti che aumentano o diminuiscono la spesa totale del personale del 2013 rispetto al 2010



Il primo grafico evidenzia il numero di Enti che aumentano o diminuiscono la spesa totale del personale del 2013 rispetto al 2010. Il 53% degli Enti campionati (ossia 50 su 94 totali) hanno registrato una contrazione di tale spesa superiore al 5% nel 2013, rispetto a quella contabilizzata nel 2010. Il 24% degli Enti interpellati (23), poi, ha registrato una contrazione della spesa compresa tra il 5% e lo 0 rispetto a quella del 2010, mentre solo uno degli Enti inseriti nel campione è risultato invariato rispetto al 2010. Infine, si osserva che il 13% degli Enti (12) hanno avuto un aumento della spesa fra 0 e 5% e il 9% (8 Enti) aumenta oltre il 5%.

#### GRAFICO n. 2


**Numero di Enti che aumentano, in violazione del DL n. 78/2010, o diminuiscono le risorse destinate al trattamento accessorio del 2013 rispetto al 2010**



Il secondo grafico evidenzia il numero degli Enti, privi di personale dirigenziale, che hanno aumentato (in violazione del D.L. n. 78/2010) o diminuito le risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel 2013 rispetto al 2010. Dal grafico si può desumere che il 97,5% degli Enti campionati (ossia 78 su 80 totali) ha rispettato le disposizioni del D.L. 78/2010, in tema di contrazione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa, mentre il 2,5% degli Enti interessati (ossia 2 su 80) non ha rispettato il dato normativo. In proposito, tuttavia, si osserva che, per l'individuazione del rispetto dell'obbligo di legge, occorre considerare la contabilizzazione nel fondo di poste che non soggiacciono all'obbligo medesimo, quali quelle destinate alla progettazione connessa alla realizzazione di opere pubbliche.

**GRAFICO n. 3**


**Numero di Enti che aumentano, in  
violazione del DL n. 78/2010, o  
diminuiscono le risorse pro capite  
destinate al trattamento accessorio nel  
2013 rispetto al 2010**



Il terzo grafico mette in risalto l'obbligo di contrazione delle risorse destinate al fondo per la contrattazione integrativa nell'anno 2013, rispetto a quelle destinate nel 2010, del personale non dirigenziale in servizio presso gli Enti, in relazione alla variazione delle somme pro capite. L'esame del grafico evidenzia come 22 degli 80 Enti campionati, privi di personale dirigenziale (pari al 29%), non rispettano il limite di legge. Anche in questo caso, si osserva che, per l'individuazione del rispetto dell'obbligo di legge, occorre considerare la contabilizzazione nel fondo di poste che non soggiacciono all'obbligo medesimo, quali quelle destinate alla progettazione.

**GRAFICO n. 4**


**Numero di Enti che aumentano, mantengono invariate o diminuiscono le risorse stabili del 2013 rispetto al 2010**



Il quarto grafico rappresenta la variazione, nel 2013 rispetto al 2010, della quota del fondo per la contrattazione integrativa costituita dalle risorse stabili. Esso evidenzia che il 43% degli Enti campionati (ossia 39 sui 90 Enti locali che hanno costituito il fondo 2013) hanno mantenuto invariate tali risorse, mentre il 35% di essi (ossia 31 su 90) le hanno incrementate. Il restante 22% degli Enti (ossia 20 su 90) ha fatto registrare una diminuzione delle risorse stabili destinate al fondo per la contrattazione integrativa.

**GRAFICO n. 5**


### Numero di Enti che aumentano o diminuiscono le risorse variabili del 2013 rispetto al 2010



Il quinto grafico, nel rappresentare la variazione delle risorse destinate al fondo per la contrattazione integrativa del 2013 rispetto al 2010, considera soltanto la quota variabile di tali risorse. A tale riguardo il grafico mostra come il 66% degli Enti campionati (pari a 59 su 89 totali, poiché un Comune non ha fornito il dato) ha diminuito nel 2013 la quota di risorse variabili destinate al fondo rispetto a quelle destinate allo stesso nel 2010, mentre il 15% degli Enti (pari a 13 su 89 totali) ha mantenuto invariate dette risorse. Inoltre, in 17 casi (pari al 19%) tali risorse sono aumentate: 6 di essi hanno fatto registrare aumenti fino al 10%, mentre nei restanti 11 Enti gli aumenti sono superiori al 10%.

**GRAFICO n. 6**

### Numero di Enti che aumentano o diminuiscono le risorse dei fondi del 2013 rispetto al 2011



Il sesto grafico mostra la variazione complessiva del fondo per la contrattazione integrativa nell'anno 2013, rispetto al precedente 2010, sommando sia le risorse stabili che quelle variabili e rappresentando, perciò, la somma dei grafici nn. 4 e 5. L'esame del grafico evidenzia che il 79% degli Enti campionati (e cioè 71 dei 90 Enti locali che hanno costituito il fondo 2013) ha ridotto le risorse destinate alla contrattazione nel 2013 rispetto al 2010, a fronte del 14% degli Enti campionati (per complessivi 13 Enti) che hanno incrementato tali risorse nel 2013 rispetto a quelle destinate nel 2010. Infine, il 7% (per complessivi 7 Enti) non ha variato dette risorse.

## 6. Dirigenti

Il richiamato art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. n. 78 dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”*

**Tab. n. 3 - Dati percentuali degli importi totali del fondo per gli Enti con personale dirigenziale**

<b>Comune</b>	<b>Totale fondo contrattazione integrativa di Enti con personale Dirigenziale % 10/13</b>	<b>Variazione personale</b>	<b>Totale fondo pro capite contrattazione integrativa di Enti con personale Dirigenziale % 10/13</b>
Assisi	-5,18	-4,06	-1,17
Città di Castello	-0,92	-7,23	6,80
Foligno	-17,15	-9,76	-8,18
Gubbio	-5,95	-5,00	-1,00
Narni	-19,12	-15,65	-13,89
Orvieto	Fondo 2013 non costituito	-11,89	Fondo 2013 non costituito
Perugia	1,78	5,32	7,50
Provincia di Perugia	-7,88	-5,85	-2,15
Provincia di Terni	-7,40	-8,14	0,81
Spoletto	-11,48	-6,04	-5,78
Terni	-12,56	-7,99	-4,96


Il Comune di Perugia non ha rispettato quanto disposto dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, in relazione all’obbligo per il 2013 di non superare l’importo del 2010 delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale.

I Comuni di Città di Castello e di Perugia e la Provincia di Terni non hanno rispettato quanto disposto dal citato comma 2-bis in relazione all’obbligo di riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.

**Tab. n. 4**


	<b>Differenza Totale fondo</b>	<b>Differenza totale Fondo in %</b>	<b>Differenza Totale fondo pro capite</b>	<b>Differenza Totale fondo pro capite in %</b>
<b>COMUNI</b>	<b>10/13</b>	<b>% 10/13</b>	<b>10/13</b>	<b>% 10/13</b>
Città di Castello	-12.556,00	-0,92	331,67	6,80
Perugia	117.335,39	1,78	381,64	7,50
Provincia di Terni	-158.972,77	-7,40	45,52	0,81

**GRAFICO n. 7**



Il settimo grafico indica la variazione complessiva del fondo per la contrattazione integrativa nell'anno 2013 degli Enti con personale dirigenziale, rispetto al precedente 2010, sommando sia le risorse stabili che quelle variabili del fondo stesso. Dall'esame del grafico si nota che un solo Ente ha incrementato tali risorse nel 2013, mentre gli altri 9 Enti le hanno diminuite, come già illustrato nella Tabella n. 4.

**GRAFICO n. 8**



L'ottavo grafico mette in risalto il numero di Enti che diminuiscono o aumentano le risorse pro capite destinate al fondo per la contrattazione integrativa nell'anno 2013, rispetto a quelle destinate nel 2010, in relazione al totale del personale dirigenziale in servizio presso gli Enti. La lettura del grafico evidenzia che 3 dei 10 Enti campionati, dotati di personale dirigenziale e che hanno costituito il fondo 2013, non rispettano il limite di legge.

## 7. Altre violazioni di legge

L'art. 3 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce che *"la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.*

*Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'[articolo 13](#).*

*Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.*

*Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.*

*Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.*

*Fermo quanto previsto dall'[articolo 13](#), dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."*

Tanto premesso, i Comuni di Lisciano Niccone, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, San Venanzo e Todi, come risulta dalle risposte fornite alla domanda n. 6 del questionario, non hanno adottato le previste modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

L'art. 40, comma 3-sexies del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall'articolo 54, comma 1 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una*

*relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'[articolo 40-bis](#), comma 1."*

I seguenti Comuni non hanno redatto la predetta relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, a corredo di ciascun contratto integrativo, come risulta dalle risposte fornite alla domanda n. 9: Cerreto di Spoleto, Monte Santa Maria Tiberina, Montecchio, Montone, Otricoli, Pietralunga, Poggiodomo, Polino, Porano, Preci e Todi.

I Comuni di Castel Giorgio, Ferentillo e di Montefranco non hanno fatto certificare, dai propri organi di controllo interno, le predette relazioni.

*L'art. 40 bis, comma 3 del D. Lgs. 165 del 2001 dispone che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1](#), comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro."*

Dalle risposte fornite alla domanda n. 11 è emerso che i Comuni di Alviano, Amelia, Cannara, Cascia, Gualdo Cattaneo, Monte Santa Maria Tiberina, Montecastrilli, Montefranco, Montegabbione, Montone, Passignano sul Trasimeno, Pietralunga, Poggiodomo, Polino, Porano, San Gemini, Sellano e Todi non hanno

provveduto alla trasmissione dei predetti dati, in violazione della citata disposizione di legge.

Va rilevato che i Comuni di Allerona, Alviano, Amelia, Assisi, Bevagna, Castiglione del Lago, Ferentillo, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Tadino, Paciano, Passignano sul Trasimeno, Provincia di Terni, San Gemini, Spello e Valfabbrica, pur avendo provveduto alla redazione della relazione tecnico finanziaria e della relazione illustrativa a corredo di ciascun contratto integrativo, non le hanno trasmesse a questa Sezione nonostante la richiesta istruttoria.

L'art. 4, comma 1, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che: "*[Le Regioni] e gli Enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. [...] Gli Enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo [263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo [2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. [...] gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei*

*piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.”.*

In relazione al predetto obbligo di recupero delle risorse i Comuni di Bettona, Passignano sul Trasimeno e di Tuoro sul Trasimeno nel 2012 hanno superato il dato del 2010, rispettivamente, di € 710,36, € 300,00 ed € 3.400,00. Va comunque dato atto che nel 2013, in adempimento al citato obbligo di legge, i Comuni di Bettona e di Passignano sul Trasimeno hanno completamente recuperato la somma eccedente, riducendo il fondo del 2013 rispettivamente di € 2.957,13 e di € 9.700,00. Il Comune di Tuoro sul Trasimeno, invece, non ha ancora recuperato la somma eccedente nel 2012 (€ 3.400), anche se nel 2013 ha comunque ridotto l'ammontare del fondo rispetto all'anno precedente ed ha mantenuto l'importo del 2010.

Per quanto riguarda il Comune di Perugia, che nel 2012 ha superato di € 83.738,48 l'importo del 2010, oltre a non aver provveduto al recupero, nel 2013 ha aumentato l'ammontare del fondo rispetto all'anno precedente di € 33.596,91 e, rispetto al 2010, di € 117.335,39, in violazione del divieto di legge. Pertanto, detto Ente dal 2014 deve provvedere al recupero dei predetti importi secondo le modalità indicate dall'art. 4, comma 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sopra citato.

## 8. Risorse variabili escluse dal limite di legge

**Rapporti percentuali, riferiti al 2013, fra le risorse escluse dal limite posto dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, il fondo lordo totale e le risorse variabili del personale non dirigenziale.**

### LEGENDA:

Risorse variabili: **A**

Totale fondo al lordo: **B**

Totale risorse escluse dai limiti di cui all' art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010: **C**

Diritti di rogito: **D**

Incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche: **E**

Compensi all'avvocatura comunale: **F**

Altre risorse escluse: **G**

Assenza di risorse escluse ex art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010: -

**Tab. n. 5**

	%A/C	%B/C	%A/D	%A/E	%A/F	%A/G	%B/D	%B/E	%B/F	%B/G
ACQUASPARTA	58,40	14,25	-	48,12	-	10,28	-	11,74	-	2,51
ALLERONA *****	100,84	21,15	-	100,84	-	-	-	21,15	-	-
ALVIANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMELIA	87,16	14,29	5,64	17,32	64,19	-	0,95	2,84	10,52	-
ARRONE	30,36	5,77	-	30,36	-	-	-	5,77	-	-
ASSISI *****	121,96	13,47	13,76	84,56	23,64	-	1,52	9,34	2,61	-
ATTIGLIANO	9,62	1,81	9,62	-	-	-	1,81	-	-	-
AVIGLIANO UMBRO	75	11,41	-	75	-	-	-	11,41	-	-
BASCHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BASTIA UMBRA	44,28	18,44	4,82	14,32	-	25,13	2,01	5,96	-	10,47
BETTONA	41,14	5,15	41,14	-	-	-	5,15	-	-	-
BEVAGNA	FONDO 2013 NON COSTITUITO									
CALVI DELL'UMBRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPELLO SUL CLITUNNO	100,00	4,30	-	61,05	-	38,95	-	2,63	-	1,67
CANNARA	46,42	7,42	-	46,42	-	-	-	7,42	-	-
CASCIA	52,04	6,37	-	52,04	-	-	-	6,37	-	-
CASTEL GIORGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASTEL RITALDI	92,13	14,03	26,64	37,91	-	27,57	4,06	5,77	-	4,20
CASTEL VISCARDO	*	14,18	*	*	*	*	-	14,18	-	-
CASTIGLIONE DEL LAGO	72,72	8,95	-	72,72	-	-	-	8,95	-	-
CERRETO DI SPOLETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CITERNA	68,17	16,27	-	68,17	-	-	-	16,27	-	-
CITTA' DELLA PIEVE	12,49	2,15	-	1,43	-	11,06	-	0,24	-	1,90
CITTA' DI CASTELLO	28,19	10,24	-	19,09	-	9,10	-	6,93	-	3,30
COLLAZZONE	3,34	0,34	-	-	-	3,34	-	-	-	0,34
CORCIANO	72,33	30,72	-	25,67	-	46,66	-	10,90	-	19,82
COSTACCIARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DERUTA	16,87	1,43	-	16,87	-	-	-	1,43	-	-

FABRO	6,55	1,61	-	6,55	-	-	-	1,61	-	-
FERENTILLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FICULLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOLIGNO	36,72	8,18	-	25,99	3,27	7,46	-	5,79	0,73	1,66
FOSSATO DI VICO	28,64	4,82	-	28,64	-	-	-	4,82	-	-
FRATTA TODINA	34,92	4,12	-	34,92	-	-	-	4,12	-	-
GIANO DELL'UMBRIA	67	3,72	-	67	-	-	-	3,72	-	-
GIOVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUALDO CATTANEO	32,87	10,11	-	13,41	-	19,46	-	4,12	-	5,98
GUALDO TADINO	100,00	2,43	-	-	-	100,00	-	-	-	2,43
GUARDEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUBBIO	46,18	4,07	-	46,03	-	0,14	-	4,06	-	0,01
LISCIANO NICCONE	FONDO 2013 NON COSTITUITO									
LUGNANO IN TEVERINA										
MAGIONE	39,98	4,88	-	39,98	-	-	-	4,88	-	-
MARSCIANO	47,42	10,12	-	38,97	-	8,44	-	8,32	-	1,80
MASSA MARTANA	49,47	23,21	-	44,23	-	5,23	-	20,75	-	2,45
MONTE CASTELLO DI VIBIO	48,28	9,99	-	27,94	-	20,33	-	5,78	-	4,21
MONTE S. MARIA TIBERINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTECASTRILLI *****	247,53	13,64	148,15	99,36	-	-	8,16	5,47	-	-
MONTECCHIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTEFALCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTEFRANCO	19,86	6,51	-	11,36	-	8,50	-	3,72	-	2,78
MONTEGABBIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTELEONE DI SPOLETO	**	19,54	**	**	**	**	6,71	12,83	-	-
MONTELEONE D'ORVIETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTONE	FONDO 2013 NON COSTITUITO									
NARNI	78	14,83	-	50	28	***	-	9,51	5,32	***
NOCERA UMBRA	89,29	8,06	-	89,29	-	-	-	8,06	-	-
NORCIA	73,44	5,31	-	73,44	-	-	-	5,31	-	-
ORVIETO	FONDO 2013 NON COSTITUITO									
OTRICOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PACIANO	****	8,61	****	****	****	****	-	8,61	-	-
PANICALE	12,88	1,34	-	12,88	-	-	-	1,34	-	-
PARRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	80	23,68	-	80	-	-	-	23,68	-	-
PENNA IN TEVERINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERUGIA	33,80	7,53	-	12,73	1,26	19,81	-	2,84	0,28	4,41
PIEGARO	22,38	1,78	-	-	-	22,38	-	-	-	1,78
PIETRALUNGA	100,00	24,44	-	83,33	-	16,67	-	20,37	-	4,07
POGGIODOMO	100,00	12,61	-	100,00	-	-	-	12,61	-	-
POLINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRECI	100,00	11,28	-	100,00	-	-	-	11,28	-	-
PROVINCIA DI PERUGIA	13,53	2,73	-	11,93	1,61	-	-	2,41	0,32	-
PROVINCIA DI TERNI	26,11	5,66	-	20,29	-	5,82	-	4,40	-	1,26
SAN GEMINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN GIUSTINO	15,90	2,76	-	8,27	-	7,63	-	1,43	-	1,32
SAN VENANZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANT'ANATOLIA DI NARCO	27,97	4,88	-	27,97	-	-	-	4,88	-	-
SCHEGGIA E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PASCELUPO										
SCHEGGINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SELLANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIGILLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPELLO	17,90	4,04	-	17,90	-	-	-	4,04	-	-
SPOLETO	62,26	5,90	-	37,69	18,84	5,73	-	3,57	1,78	0,54
STRONCONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TODI	55,46	10,62	-	55,46	-	-	-	10,62	-	-
TORGIANO	60,65	12,47	8,61	52,04	-	-	1,77	10,70	-	-
TREVI	53,33	10,97	-	52,83	-	0,49	-	10,87	-	0,10
TUORO SUL TRASIMENO	22,88	2,26	-	-	-	22,88	-	-	-	2,26
UMBERTIDE	83,11	6,29	-	70,81	-	12,30	-	5,36	-	0,93
VALFABBRICA	100,00	4,44	-	100,00	-	-	-	4,44	-	-
VALLO DI NERA	52,59	12,44	-	32,82	-	19,77	-	7,76	-	4,68
VALTOPINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Nel questionario del Comune di Castel Viscardo risultano indicate, fra le risorse escluse dal limite di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche per € 7.500,00, nonostante siano state omesse risorse variabili.


\*\* Nel questionario del Comune di Monteleone di Spoleto risultano, fra le risorse escluse dal limite di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, diritti di rogito per € 1.809,66 e incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche per € 3.459,00, nonostante siano state omesse risorse variabili.

\*\*\* Il Comune di Narni indica l'importo di € 25.342,00 anziché quello di € 78.000,00, sottraendo da tale ultimo importo la cifra di € 52.658,00, che è riportata nella casella "altre risorse escluse".

\*\*\*\* Nel questionario del Comune di Paciano risultano, fra le risorse escluse dal limite di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche per € 1.793,00, nonostante siano state omesse risorse variabili.

\*\*\*\*\* I Comuni di Allerona, Assisi e di Montecastrilli hanno indicato risorse variabili di importo inferiore alle risorse escluse ex art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010.

### GRAFICO N.9



Il nono grafico indica i rapporti percentuali tra le risorse escluse dal limite stabilito dall'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 e le risorse variabili del fondo 2013. Dall'esame del grafico si nota per 17 Enti l'incidenza delle risorse escluse su quelle variabili è compresa tra il 25 ed il 50 per cento, mentre tale rapporto per 12 Enti è compresa tra lo zero ed il 25 per cento e per altri 12 tra il 50 ed il 75 per cento. Per i restanti 14 Enti, sui 55 che hanno previsto risorse escluse dal limite di legge, la predetta incidenza è superiore al 75 per cento.

**Rapporti percentuali, riferiti al 2013, fra le risorse escluse dal limite posto dall'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, il totale fondo lordo e le risorse variabili del personale dirigenziale.**

**LEGENDA:**

Risorse variabili: **A**

Totale fondo al lordo: **B**

Totale risorse escluse dai limiti di cui all' art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010: **C**

Diritti di rogito: **D**

Incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche: **E**

Compensi all'avvocatura comunale: **F**

Altre risorse escluse: **G**

Assenza di risorse escluse ex art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010: -


**Tab. n. 6**

	%A/C	%B/C	%A/D	%A/E	%A/F	%A/G	%B/D	%B/E	%B/F	%B/G
ASSISI	*	5,87	*	*	*	*	-	5,87	-	-
CITTA' DI CASTELLO	90,46	17,55	-	20,96	-	69,51	-	4,07	-	13,48
FOLIGNO	13,80	2,26	-	-	-	13,80	-	-	-	2,26
GUBBIO	100,00	37,40	-	21,52	-	78,48	-	8,05	-	29,35
NARNI	68,85	4,05	-	68,85	-	-	-	4,04	-	-
ORVIETO	FONDO 2013 NON COSTITUITO									
PERUGIA	74,88	6,06	-	18,36	56,52	-	-	1,49	4,58	-
PROVINCIA DI PERUGIA	44,91	8,91	-	7,22	37,69	-	-	1,43	7,48	-
PROVINCIA DI TERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLETO	44,06	8,15	-	0,86	-	43,19	-	0,16	-	7,99
TERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Nel questionario del Comune di Assisi risultano, fra le risorse escluse dal limite di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche per € 10.995,92 a fronte di risorse variabili pari a € 0.

**GRAFICO n. 10**

**Rapporti percentuali fra le risorse escluse dal limite di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 e le risorse variabili del fondo 2013 del personale dirigenziale**



Il decimo grafico indica i rapporti percentuali tra le risorse escluse dal limite stabilito dall'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 e le risorse variabili del fondo 2013 per il personale dirigenziale. Dall'esame del grafico si osserva che per 7 Enti (rispetto ai 10 che hanno costituito il fondo anche per i dirigenti) l'incidenza delle risorse escluse su quelle variabili è diffusa.

## 9. Considerazioni conclusive

La presente indagine, condotta sulla base dei documenti di bilancio acquisiti dalla Sezione, delle risposte al questionario e delle relazioni ulteriori redatte dagli Enti, della documentazione agli stessi allegata dai revisori, delle relazioni annuali dei revisori medesimi, ha evidenziato una notevole difformità dei dati trasmessi alla Sezione, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009, che impone agli Enti di redigere, a corredo di ogni contratto integrativo, una relazione tecnica e una relazione illustrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

Per quanto riguarda la collaborazione degli Enti all'attività istruttoria della Sezione, va rilevato che i Comuni di Allerona, Alviano, Amelia, Assisi, Bevagna, Castiglione del Lago, Ferentillo, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Tadino, Paciano, Passignano sul Trasimeno, Provincia di Terni, San Gemini, Spello, Valfabbrica, pur avendo provveduto alla redazione della relazione tecnico finanziaria e della relazione illustrativa a corredo di ciascun contratto integrativo, non le hanno trasmesse a questa Sezione, nonostante quanto specificamente richiesto.

Si riepilogano, in sintesi, le sopra riportate violazioni di legge.

I Comuni di Attigliano, Città della Pieve e Perugia hanno violato nel 2013 il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, che sancisce il divieto di superare l'importo del 2010 delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale.

I sotto indicati Enti hanno violato l'obbligo, previsto dal comma 2 bis del medesimo articolo, di ridurre le risorse destinate al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla diminuzione dei dipendenti in servizio: Comuni di Allerona, Attigliano, Avigliano Umbro, Bettona, Castel Ritaldi, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Guardea, Lugnano in Teverina, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone d'Orvieto, Nocera Umbra, Norcia, Paciano, Perugia, San Venanzo, Scheggino, Spello, Todi, Trevi e di Valtopina e la Provincia di Terni.

I seguenti Comuni non hanno redatto la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, a corredo di ciascun contratto integrativo, in violazione di

quanto disposto dal citato articolo 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come risulta dalle risposte fornite alla domanda n. 9: Cerreto di Spoleto, Monte Santa Maria Tiberina, Montecchio, Montone, Otricoli, Pietralunga, Poggiodomo, Polino, Porano, Preci e Todi.

I Comuni di Castel Giorgio, Ferentillo e Montefranco non hanno certificato, attraverso i propri organi di controllo, le predette relazioni, in violazione di quanto dispone l'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001.

I seguenti Comuni non hanno provveduto, come risulta dalle risposte fornite alla domanda n. 11, a trasmettere i dati richiesti dall'art. 40 bis, comma 3 del citato D. Lgs. 165/2001: Alviano, Amelia, Cannara, Cascia, Gualdo Cattaneo, Monte Santa Maria Tiberina, Montecastrilli, Montefranco, Montegabbione, Montone, Passignano sul Trasimeno, Pietralunga, Poggiodomo, Polino, Porano, San Gemini, Sellano e Todi.

Va rammentato che nei confronti degli Enti che hanno violato le disposizioni dell'art. 40-bis del citato D. Lgs. 165/2001 trova applicazione la sanzione di cui al comma 7 del citato articolo, che recita: *"In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'art. 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo"*.

Sull'esatta attuazione della predetta disposizione la Sezione si riserva ogni ulteriore approfondimento.

I Comuni di Lisciano Niccone, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, San Venanzo e Todi non hanno adottato le previste modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance, come prescritto dall'art. 3 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

La Sezione si riserva di verificare l'esatta attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 3, anche ai fini della legittimità dell'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

Va, infine, segnalato che i Comuni di Bevagna, Lisciano Niccone, Montone e Orvieto non hanno costituito nel 2013 il fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale.

E' allegato al referto il modello di questionario predisposto dalla Sezione ed utilizzato per la presente indagine.

Il Magistrato Relatore  
f.to Dott. Antonio Di Stazio



**Corte dei Conti**  
**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE UMBRIA**

**INDAGINE SULLA CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA  
QUESTIONARIO**

**1- Spesa totale per il personale - intervento 01**

<b>ENTE</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>

**2- Indicare la variazione della consistenza del personale per gli anni 2010, 2012 e 2013 specificandone la data di decorrenza.**

**DATI AL 31.12:**

	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>
<b>Personale non dirigenziale</b>			
<b>Personale dirigenziale</b>			
<b>Totale</b>			
<b>Variazioni</b>			

**Le variazioni nella consistenza di personale attengono alle cessazioni dal servizio relative a pensionamenti o trasferimenti per mobilità volontaria.**

## PERSONALE NON DIRIGENTE

### 3- Risorse destinate al fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

RISORSE DEL FONDO	2010	2012	2013
<b>Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni economiche</b>			
<b>Risorse variabili</b>			
<b>Decurtazioni fondo ex art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010</b>			
<b>Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni all'Unione di Comuni</b>			
<b>Totale fondo al lordo</b>			
<b>Risorse escluse dal limite di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010:</b>			
<b>1) Diritti di rogito</b>			
<b>2) Incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche</b>			
<b>3) Compensi all'avvocatura comunale</b>			
<b>4) Altre risorse escluse (*)</b>			
<b>TOTALE Risorse escluse dal limite di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010</b>			
<b>TOTALE FONDO RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 9, COMMA 2-BIS DEL D.L. 78/2010</b>			

Motivare l'eventuale incremento del fondo 2013 rispetto al 2010:

.....  
 .....

**(\*) specificare se le singole poste che compongono le risorse escluse sono diverse da quelle di seguito indicate (precisandone, in tal caso, la tipologia ed il riferimento normativo): 1) Diritti di rogito, 2) incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche, 3) compensi all'avvocatura comunale.**

**4 - E' stato stipulato il contratto collettivo integrativo decentrato negli anni 2010, 2012 e 2013?**

- SI
- NO

In quale data .....

**5 - Riferire se - ed in quale misura - le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 1999 siano state previste in relazione all'attivazione di nuovi servizi o all'aumento o miglioramento dei servizi esistenti?**

- SI
- NO
- NON RICORRE LA FATTISPECIE

In caso di risposta positiva indicare quali nuovi servizi sono stati istituiti nel 2013.

.....  
.....

**6 - Sono state adottate le modalità e gli strumenti "di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance", come prevede l'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150?**

- SI
- NO
- NEL CASO IN CUI NON RICORRA LA FATTISPECIE SPECIFICARNE IL MOTIVO

**7 - Nel caso in cui non sia stato costituito il fondo delle risorse per la contrattazione integrativa è stato erogato il trattamento economico accessorio collegato alla produttività?**

- SI
- NO

**8 - Sono stati trasmessi i dati relativi all'attribuzione al personale dipendente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, come prevede l'articolo 31, comma 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150?**

- SI
- NO
- NEL CASO IN CUI NON RICORRA LA FATTISPECIE SPECIFICARNE IL MOTIVO

**9 - Sono state redatte la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, a corredo di ciascun contratto integrativo, come prevede l'articolo 54, comma 3 sexies del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150?**

- Si
- No

**Se ne chiede l'invio in caso affermativo**

**10 - Tali relazioni sono state certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001?**

- Si
- No

**11 - Sono state inviate specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D. Lgs. 165/2001?**

- Si
- No

In caso di risposta affermativa specificare la data dell'invio:

.....

## **PERSONALE DIRIGENTE**

**12 - E' stato costituito il fondo delle risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2011?**

- SI
- NO

**13 - Le risorse del fondo per la contrattazione integrativa nel triennio 2010 - 2012 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 sono le seguenti:**

<b>RISORSE DEL FONDO</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Risorse fisse</b>			

<b>Risorse variabili</b>			
<b>Decurtazioni fondo ex art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010</b>			
<b>Totale fondo</b>			
<b>Risorse escluse dal limite di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010:</b>			
<b>1) Diritti di rogito</b>			
<b>2) Incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche</b>			
<b>3) Compensi all'avvocatura comunale</b>			
<b>4) Altre risorse escluse (*)</b>			
<b>TOTALE Risorse escluse dal limite di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010</b>			
<b>TOTALE FONDO RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 9, COMMA 2-BIS DEL D.L. 78/2010</b>			

Motivare l'eventuale incremento del fondo 2013 rispetto al 2010:

.....  
.....

**(\*) specificare se le singole poste che compongono le risorse escluse sono diverse da quelle di seguito indicate (precisandone, in tal caso, la tipologia ed il riferimento normativo): 1) Diritti di rogito, 2) incentivi per la progettazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche, 3) compensi all'avvocatura comunale.**

**14 - Le risorse previste per la retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2012-2013 sono compatibili con i vincoli di bilancio e il rispetto del patto di stabilità?**

- o SI
- o NO

**15 - Sono stati trasmessi i dati relativi all'attribuzione ai dirigenti delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance**

**individuale, come prevede l'articolo 31, comma 5 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150?**

- SI
- NO

Luogo e Data

IL SEGRETARIO COMUNALE/GENERALE

L'ORGANO DI REVISIONE